

COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
(Provincia di Bergamo)

**ISTITUZIONE DI UN SISTEMA TARIFFARIO
PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(Art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997)**

Approvato con deliberazione consiliare n.4 del 28 marzo 2007

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO

1. E' istituito un sistema tariffario per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ' E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

1. Il presente sistema fa applicazione del principio "chi inquina, paga" di cui all'art. 130 R.A.U.E. e all'art. 130 R del Trattato dell'Unione Europea, con la conseguenza di favorire tra i cittadini, attraverso l'incentivo economico, la riduzione della produzione dei rifiuti mediante un'attenta differenziazione degli stessi finalizzata al recupero e al riciclaggio dei materiali riutilizzabili.

2. Le tariffe sono pertanto determinate - ove possibile - in proporzione alle quantità di rifiuti effettivamente prodotti da ciascun utente del servizio e destinati alla discarica o all'incenerimento.

3. Il criterio del rimborso della spesa, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti da ciascun utente prodotta, è garantito, per quelli raccolti a domicilio, dall'obbligo per l'utente di conferire i rifiuti non riciclabili in appositi sacchi da acquistare ad un prezzo corrispondente ai costi sostenuti dal Comune e, per i rifiuti derivanti da raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, verde, ingombranti), in base al numero delle persone costituenti il nucleo familiare.

4. L'applicazione del criterio di cui al precedente comma assorbe l'obbligo di prevedere sia la modulazione della tariffa e la gradualità degli adeguamenti di cui al comma 10, sia i coefficienti di riduzione proporzionale di cui al comma 14 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97.

5. I costi per i servizi relativi alle raccolte differenziate dei materiali destinati al riciclo o al riutilizzo, così come quelli per i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sono sostenuti da tutti gli utenti dei relativi servizi mediante l'applicazione di una tariffa annuale, la cui misura è determinata dalla Giunta Comunale secondo i criteri di cui al presente sistema tariffario.

ART. 3 - SOGGETTI OBBLIGATI

1. E' soggetto alla tariffa chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti ed aree scoperte operative che non costituiscono pertinenza o accessorio a locali assoggettabili a tassa.

2. In caso di alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tariffa annuale di cui al quinto comma del precedente articolo è dovuta dal proprietario dell'immobile o, in caso di subaffitto, dal primo conduttore.

3. Sono soggetti alla tariffa anche gli esercenti il commercio su area pubblica.

4. I soggetti di cui all'art. 3 – comma 1- che occupano o detengono locali per insediamenti residenziali devono presentare denuncia al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, su apposito modello predisposto dal Comune, indicando la composizione del nucleo familiare che occupa i locali. Analogo obbligo s'intende in caso di variazione della composizione del nucleo familiare o di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali..

In caso di occupazione stagionale o saltuario dei locali, l'utente è tenuto a denunciare la superficie dei locali tassabili su apposito modello. Lo stesso obbligo s'intende per eventuale variazione di superficie o cessazione dell'occupazione.

ART. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI RIFIUTI NON RICICLABILI RACCOLTI A DOMICILIO

1. Ciascun utente, compresi gli esercenti il commercio su area pubblica, è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando esclusivamente appositi sacchi da acquistare presso il Comune, contrassegnati con la dicitura:

“Comune di San Paolo d'Argon - raccolta rifiuti urbani non riciclabili”.

2. Il prezzo di vendita dei sacchi è determinato dalla Giunta Comunale in relazione alle spese che il Comune sostiene sia per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi sia per le eventuali spese di investimento relative al servizio.

A tal fine la spesa complessiva viene divisa per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a secondo della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa, che copre pertanto integralmente i costi del servizio.

3. Ad ogni utente viene assegnata una dotazione minima di sacchi quantificata dalla Giunta Comunale in considerazione della produzione media di rifiuti indifferenziati pro capite annuale. Il prezzo dei sacchi costituenti la dotazione minima viene addebitato mediante iscrizione a ruolo del relativo importo.

3 bis Per gli utenti che non hanno provveduto all'acquisto della dotazione minima di sacchi ma che cessano l'occupazione entro il 30/06 del medesimo anno, non verrà addebitato alcun importo.

Per le occupazioni cessate oltre il 30 giugno verrà addebitato l'importo della dotazione minima, rapportato ai mesi di occupazione.

4. Ad ogni utente viene assegnata una tessera magnetica per accedere alla piazzola ecologica e per ritirare i sacchi al distributore automatico. È previsto un rimborso spese nel caso di smarrimento del badge, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

ART. 5 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI DA RECUPERARE O RICICLARE, NONCHÉ' ALLO SPAZZAMENTO STRADALE, PRODOTTI DA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

1. I costi relativi agli investimenti e all'esercizio dei servizi per le raccolte differenziate dei rifiuti destinati al riutilizzo o al riciclo quali ad esempio organico, carta, vetro, plastica e per il servizio di spazzamento stradale, nonché i costi sostenuti per i rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, vengono ripartiti a carico degli utenti che usufruiscono del servizio, in proporzione al numero dei componenti il nucleo familiare.

ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AI RIFIUTI DA RECUPERARE O RICICLARE, NONCHÉ' ALLO SPAZZAMENTO STRADALE, PRODOTTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI O DESTINATI AD USO SPORTIVO, SOCIALE, CULTURALE.

1. I locali e le aree scoperte operative degli insediamenti produttivi, artigianali, commerciali, destinati allo svolgimento di un'attività economica, o destinati ad uso sportivo, sociale, culturale sono assoggettati a tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività, commisurata alla superficie utilizzata.

2. Sono da considerarsi operative quelle aree scoperte adibite all'esercizio dell'attività principale dell'azienda.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. Al fine della determinazione della tariffa dei suddetti insediamenti vengono definite le seguenti categorie:

CAT.	DENOMINAZIONE
1	Uffici, studi professionali, istituti di credito/finanziari/assicurativi, agenzie, immobiliari
2	Laboratori e depositi artigianali e industriali, officine
3	Esercizi pubblici: bar, ristoranti, alberghi, sale da ballo
4	Commercio al minuto generi alimentari e supermercati
5	Commercio al minuto generi non alimentari
6	Commercio all'ingrosso
7	Aziende per lavorazione e commercio ortaggi/frutta/fiori/piante
8	Aree scoperte adibite a distributori di carburante
9	Autotrasporti, autonoleggio, autoservizi
10	Centri sportivi e ricreativi, palestre e simili, oratori, cinema, teatri, convitti, case di governo, associazioni e istituzioni di assistenza, di volontariato, artistiche, politiche, sindacali

ART. 6 BIS – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI.

E' stabilita una riduzione per gli utenti che abbiano correttamente avviato al recupero rifiuti urbani e assimilati agli urbani, previa presentazione di apposita istanza al Comune.

Il recupero andrà dimostrato mediante esibizione, alla fine dell'anno, della documentazione (bolle e fatture) rilasciata dal soggetto autorizzato a svolgere il recupero, che dimostri l'effettivo conferimento a terzi. Il diritto alla riduzione sarà determinato a consuntivo dell'anno ed avrà effetto sulla successiva emissione dell' avviso di pagamento o cartella esattoriale.

La percentuale di riduzione sarà calcolata in base all'incidenza dei costi di raccolta e smaltimento del tipo di rifiuto avviato al recupero, sul totale dei costi di raccolta e smaltimento. Detta percentuale, ricavata dal Piano Finanziario e applicata alla parte fissa della tariffa, costituirà la riduzione.

ART. 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA A PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

1. Per il conferimento di particolari categorie di rifiuti, quali ad esempio ingombranti, inerti di origine domestica, televisori, frigoriferi e apparecchi elettronici in genere, presso la piattaforma ecologica consortile, è corrisposta una tariffa unitaria commisurata ai costi sostenuti per l'esercizio del servizio, il trasporto e lo smaltimento degli stessi.

ART. 8 - RIDUZIONI

1. La tariffa di cui all'art. 5 del presente regolamento viene ridotta nella misura del 30% per gli utenti che provvedano in proprio a trasformare i rifiuti organici in fertilizzanti attraverso idonee attrezzature ovvero che utilizzino il dissipatore per il rifiuto organico al fine di immetterlo nella rete fognaria.

L'utente che rientra in tale situazione deve presentare formale richiesta di riduzione della tariffa.

L'applicazione della riduzione decorre dal 1° gennaio dell'anno della domanda se la stessa è stata presentata prima del 30 giugno, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo se presentata successivamente al 30 giugno.

1bis. La tariffa di cui all'art. 5 del presente regolamento viene ridotta nella misura del 20% per i nuclei familiari composti da almeno 5 persone.

2. Gli utenti situati all'esterno della perimetrazione dell'area in cui viene effettuato il servizio raccolta rifiuti solidi urbani, che sono tenuti a conferire i rifiuti nel più vicino punto di raccolta, hanno diritto alla riduzione al 40% della tariffa in relazione ai locali ed alle aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal più vicino punto di raccolta, da ridurre di tre punti percentuali per ogni ulteriori cento metri di distanza.

2bis. E' prevista la riduzione pari al costo di n. 2 sacchi mensili da lt. 110 per il nucleo familiare che assiste persona incontinente che gode di fornitura gratuita di panni igienici da parte dell'ASL.

L'ufficio tributi predisporrà apposita modulistica per la richiesta.

2ter. E' prevista la riduzione pari al costo di n. 2 sacchi mensili da lt. 110 per il nucleo familiare che abbia al suo interno uno o più bambini di età inferiore ai due anni. La riduzione spetta per ciascun bambino dalla data di nascita fino al 31 dicembre relativo al compimento del secondo anno di vita.

3. Sono esentate da tassazione, limitatamente alla sola superficie, le Scuole di ogni ordine e grado e gli immobili detenuti o occupati dal Comune di San Paolo d'Argon che insistono sul suo territorio.

4. All'utente che abbia falsamente dichiarato di essere nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, viene revocata la riduzione con effetto retroattivo e applicata, da parte del responsabile del servizio tributi, una sanzione amministrativa di euro 516,46.

5. In presenza di ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'art. 13 del D.L.gs. n. 22/1997 è previsto il pagamento nel limite massimo del 40 per cento della tariffa relativa alla superficie tassabile.

ART. 9 SANZIONI

1. L'utente che non provvede al pagamento della tariffa mediante l'acquisto dei sacchi a pagamento o che li acquista in misura palesemente insufficiente rispetto alla produzione dei rifiuti non riciclabili riferibile al numero dei componenti del proprio nucleo familiare, è passibile di una sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 516,46, oltre al pagamento delle spese sostenute dal Comune per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non riciclabili dallo stesso prodotti.

2. La valutazione della quantità dei rifiuti riferibili all'utente è effettuata in base ai dati statistici in possesso del Comune.

3. L'entità della sanzione è determinata dal responsabile del servizio tributi tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa e viene riscossa con le procedure previste dalla L. 689/91.

4. Il rimborso delle spese sostenute dal Comune di cui al 3° comma del presente articolo, viene riscosso mediante ruolo.

5. Non si procede all'irrogazione della sanzione e al rimborso delle spese quando l'utente documenti validamente i motivi del mancato o insufficiente acquisto dei sacchi.

ART. 10 - SPERIMENTAZIONE

Il sistema tariffario, oggetto del presente regolamento, entra in vigore a partire dal 1° febbraio 1998 e in via sperimentale, in attesa di nuove norme specifiche per la

determinazione delle tariffe di riferimento.

ART. 11

Dalla data di esecutività del presente regolamento si considerano abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
